

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA  
GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**DETERMINAZIONE: COPIA**

**Determinazione**

**n° 363**

**del 29-02-2016**

**SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

<b>Oggetto:</b>	Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Castell'Azzara, finalizzata alla localizzazione di un nuovo impianto a biomasse di cippato di legno vergine con potenza inferiore a 1 Mwatt - Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.
-----------------	--

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **febbraio** nella sede dell'Ente assume la seguente determinazione:

**IL RESPONSABILE**  
**F.to Giorgio Ginanneschi**

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castel'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



Il presente atto non comporta impegni di spesa.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Numero Impegno Informatico	Data Impegno Informatico	Numero Atto Impegno	Data Atto Impegno

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con atti soprarichiamati e, per cui registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

Si attesta che le somme soprariportate impegnate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopradescritti.

Visto di regolarità contabile ex art. 151 comma 4 Dlgs. 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
**(ALDO COPPI)**

Visto attestante la copertura finanziaria art. 8 del Regolamento di Contabilità dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, approvato con deliberazione del Consiglio del 27/12/2013, n. 66

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA  
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA  
**Petrelli Brunati Antonella**

N.	Data	Ditta	Importo	Norma	Ufficio Responsabile	Individuazione	Link Progetto	Liquidazione

**Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.**

**"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI**

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIA VAS AUTORITÀ COMPETENTE AI FINI VAS**

PREMESSO:

CHE in data 20 settembre 2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

CHE il Presidente della G.R.T. con decreto n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art. 15, comma 8, della L.R. 37/2008;

CHE l’Unione dei Comuni è pertanto pienamente operante;

CHE in virtù di quanto sopra l’Unione dei Comuni è subentrata nella gestione delle funzioni e servizi comunali già delegati alla Comunità Montana per essere condotti in forma associata ed elencati all’art. 6 commi 1 e 2 dello Statuto dell’Unione;

CHE in attuazione dell’art. 7 comma 1 lettera cc) dello Statuto dell’Unione sono condotte in forma associata le funzioni comunali in materia di valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di competenza comunale dalla data di estinzione della Comunità Montana e quindi dal 01.01.2012 per i Comuni di: Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano;

CHE con deliberazione n. 61 del 20/04/2015, la Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, modificava l’Organigramma Funzionale dell’Unione dei Comuni (Microstruttura) con la quale venivano affidate le funzioni comunali in materia di valutazione impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di competenza comunale al Servizio n. 12 “Ambiente e Protezione Civile”;

CHE con deliberazione n. 101 del 15/06/2015, la Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, autorizzava la Dirigenza al conferimento della Posizione Organizzativa per il Servizio n. 12 “Ambiente e Protezione Civile” e stabiliva la decorrenza dal 01/07/2015;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 22/06/2015 si manifestava la volontà di avvalersi del Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi dipendente dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, inquadrato nella Categoria Giuridica ed Economica D3 del CCNL comparto regioni Enti Locali, come responsabile del Servizio n. 12 “Ambiente e Protezione Civile”;

PREMESSO che il Comune di Castell’Azzara è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) approvato ai sensi dell’ art. 5 della L.R.T. n. 89/98 e s.m.i con delibera di C.C. nr. 36 del 25/09/2003;

VISTO che la CAP s.r.l. con sede in Grosseto (GR) via Svizzera 243 – P. IVA 01469410532 ha presentato una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto a Biomassa – (PAS D.Lgs 28/2011 e L.R.T. 39/2005) impianto alimentato a cippato di legno vergine da 965 KWe, in Comune di Castell’Azzara Loc. Selvena – ex Miniera del Morone;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione, in occasione della Conferenza dei Servizi del 06/06/2013, l’A.R.P.A.T. di Grosseto ha prescritto

l'adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica, con apposita variante conforme alla nuova situazione impiantistica;

RILEVATA la necessità di avviare il procedimento di variante al P.C.C.A. come adeguamento agli strumenti urbanistici vigenti (Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 32 del 29/11/2013) secondo quanto prescritto dalla conferenza dei servizi del 06/06/2013 e quindi l'adeguamento della classe acustica dell'area denominata "Miniera del Morone" attribuendole la classe IV "Aree di intensa attività umana";

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell' art. 5 comma 3 punto c della LRT n. 10/2010 era necessario sottoporre la proposta di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica per la " localizzazione di un nuovo impianto a biomasse di cippato di legno" alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 10/2010;
- il Piano Comunale di Classificazione Acustica è un piano di settore ai sensi della LRT n. 89/98 e s.m.i.; il quadro conoscitivo del PCCA concorre alla formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della stessa legge regionale;
- ai fini delle consultazioni che caratterizzano il procedimento di valutazione strategica, il documento preliminare veniva trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale. individuati ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della LRT n. 10/2010 che costituiscono l'insieme dei soggetti pubblici interessati dagli impatti sull'ambiente derivanti dalla variante;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Castell'Azzara n. 78 del 20/11/2012 con la quale sono stati individuati i seguenti soggetti delegati alle funzioni di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10:

- autorità competente: struttura tecnica dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- autorità procedente il Consiglio Comunale di Castell'Azzara;
- proponente è il Servizio Tecnico del Comune di Castell'Azzara;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Castell'Azzara n. 52 del 07/07/2015 con la quale:

1. si dava avvio al procedimento di adozione e approvazione della proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica, promossa dalla CAP S.r.L. con sede in Grosseto (GR) via Svizzera 243 – P. IVA 01469410532 finalizzata alla localizzazione di un nuovo impianto a biomasse di cippato di legno, nella seguente documentazione redatta dal proponente:
  - relazione tecnica;
  - Tav. 01 (territorio comunale Est);
  - Tav. 02 (territorio comunale Ovest);
2. si dava contestuale avvio alle procedure per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica relativamente alla proposta di Variante al Piano Comunale di classificazione acustica, approvando il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della L.R.T. 10/2010;
3. venivano individuati i seguenti soggetti, con competenze in materia ambientale a cui venivano inviati i documenti sopra elencati ai fini delle consultazioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 della Legge R.T. 10/2010:
  - Regione Toscana,
  - Provincia di Grosseto,
  - Soprintendenza beni ambientali e architettonici,
  - Soprintendenza archeologica,

- Autorità di bacino del fiume Fiora
  - Autorità di bacino del fiume Tevere,
  - Arpat Dipartimento di Grosseto,
  - ASL,
  - Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore
  - Consorzio di Bonifica Colline del Fiora
  - Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
  - Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora
  - A.S.B.U.C.
  - AATO 6
  - Acquedotto del Fiora
  - ATO Toscana SUD
  - Comune di Sorano
  - Comune di Santa Fiora
  - Comune di Semproniano
  - Comune di Piancastagnaio
4. Veniva nominato e individuato quale R.U.P. per il procedimento di adozione e approvazione della proposta di Variante al P.C.C.A., il dipendente di ruolo presso l'ufficio tecnico comunale Ing. MERLI Leonardo che è in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere;
5. doveva essere messo in atto tutto quanto necessario a garantire la conoscenza effettiva di ogni fase del procedimento di formazione del presente atto urbanistico relativo alla Variante al Piano Comunale di classificazione acustica, ai fini della informazione/partecipazione degli altri Enti/Soggetti pubblici e privati e del pubblico prevedendo in particolare la pubblicazione, all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, dell'avviso di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 65/2014 e del contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

VISTA la sotto elencata documentazione trasmessa ai soggetti interessati ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della LRT n. 10/2010 riguardo la proposta di Variante al Piano Comunale di classificazione acustica finalizzata alla localizzazione di un nuovo impianto a biomasse di cippato di legno vergine:

- relazione tecnica
- Tav. 01 (territorio comunale Est)
- Tav. 02 (territorio comunale Ovest)
- documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi dell'articolo 22 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;

ACCERTATO che la Variante al P.C.C.A. ricade nella tipologia di cui all'art. 5 comma 3 lettera c) della L.R.T. 10/2010 e la relativa procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 22 della stessa;

VISTI i pareri e i contributi pervenuti di seguito elencati e allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. nota della Regione Toscana Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3795 del 05/11/2015;
2. parere di Acquedotto del Fiora acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3888 del 12/11/2015;

3. comunicazione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3593 del 23/10/2015;
4. valutazioni di competenza della Soprintendenza archeologica acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3808 del 06/11/2015;
5. parere della Provincia di Grosseto Area Ambiente acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3606 del 21/10/2015;
6. contributo istruttorio dell'AUSL 9 di Grosseto acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 4039 del 26/11/2015;
7. contributo istruttorio di ARPAT Dipartimento di Grosseto acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3889 del 12/11/2015 ..... *“La variante al PCCA è stata proposta al fine di adeguare lo stesso alla nuova situazione impiantistica che si dovrebbe determinare nell'area, situata in Loc. Selvena, ove dovrebbe essere realizzata ed entrare in funzione una centrale a biomasse da 965 KWe, già autorizzata con prescrizioni dal competente SUAP nel giugno 2013.*

*La documentazione presentata ai sensi LR 10/2010 e smi per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto riguarda la valutazione delle eventuali problematiche ambientali connesse alla realizzazione della variante, riporta soltanto che: “data la natura della nuova attività prevista, non si rileva alcun problema ambientale relativo alla sua installazione” senza fornire però ulteriori informazioni o motivazioni a supporto.*

*è necessario ricordare che la realizzazione dell'impianto è stata autorizzata dal competente SUAP con numerose prescrizioni, alcune delle quali riguardanti aspetti ambientali e specialmente le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico. In relazione a quest'ultimo, che risulta in questa sede il tema di rilievo dato che il procedimento trattato è una variante al PCCA, si ricorda che, dall'esame della documentazione presentata dal proponente per la domanda di autorizzazione dell'impianto, sebbene la situazione acustica non risultasse particolarmente critica, per alcuni aspetti risultavano necessari chiarimenti o approfondimenti, non è stato quindi possibile esprimere un parere tecnico esaustivo. La Conferenza dei Servizi prescrisse pertanto che prima dell'avvio degli impianti fosse presentata la documentazione contenente le precisazioni e i chiarimenti richiesti, da sottoporre agli Enti per l'approvazione definitiva. Fu inoltre richiesta l'esecuzione di misure acustiche di avvio dell'impianto.*

*Occorre altresì evidenziare che allo stato attuale l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto a biomasse si trova inserita in II classe, con una vasta porzione di territorio circostante classificata in III classe. Nella stessa area classificata in II classe sono presenti alcuni recettori la cui destinazione d'uso risulta sia produttiva che residenziale (nello specifico, nella documentazione di impatto acustico presentata per l'autorizzazione dell'impianto a biomasse è indicato un recettore residenziale a nord dell'impianto); la proposta di variante prevede l'inserimento di tutta l'area, già in II classe, in una IV classe - Aree di intensa attività umana (all'interno della già citata vasta porzione di territorio circostante classificata in III). Premesso che la classe IV risulta adeguata alla presenza di un impianto a biomassa, si evidenzia che risultano innalzati da una II classe ad una IV classe anche alcuni edifici che erano stati indicati come residenziali. Non è giustificabile l'estensione della classe IV anche ai recettori residenziali non appartenenti all'area prettamente industriale che si evince da cartografia; deve essere invece valutata la necessità di risagomare l'area del previsto parco minerario inserendo in IV classe la sola porzione ad effettiva destinazione industriale e lasciando eventuali recettori residenziali in classe III come il rimanente territorio boscato.*

*Laddove si tratti di edifici indicati come residenziali nella documentazione trasmessa per l'autorizzazione dell'impianto a biomasse, ma con destinazione di RU diversa, è necessario*

*che il Comune ne valuti la destinazione futura in base al RU per chiarire quale classe acustica sia idonea (la III o la IV in base alle previsioni di RU). Considerato infine che per la realizzazione dell'impianto a biomasse è stata rilasciata un'autorizzazione, condizionata a prescrizioni/integrazioni da presentarsi prima dell'avvio dell'impianto stesso e da sottoporsi alla valutazione degli Enti competenti per la definitiva approvazione, si ritiene necessario che il proponente fornisca, a corredo del presente procedimento, tutte le integrazioni/chiarimenti contenuti nel citato verbale della Conferenza dei Servizi del 06/06/2013.*

*In conclusione, stante quanto emerso nell'istruttoria e con riferimento, altresì, alle determinazioni assunte nel procedimento SUAP di autorizzazione dell'impianto a biomasse, ricordando l'obbligo per il proponente di fornire le integrazioni/chiarimenti richiesti nella Conferenza dei Servizi del 06/06/2013, richiamate nella già citata autorizzazione unica SUAP e che ad ogni buon conto sono riproposte nel contributo tecnico in allegato, pur non evidenziando criticità nell'inserimento in IV classe dell'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto a biomasse (peraltro espressamente prevista dal DPRGT n. 2/R/2014), si ritiene necessaria la valutazione, da parte del Comune, dell'effettiva destinazione, da RU, degli altri recettori presenti nell'area di cui è previsto l'innalzamento in IV classe, prevedendone una classificazione non più alta della III classe se a destinazione residenziale (anche come previsione futura, se attualmente disabitati, ma con tale indicazione nel RU), tenuto conto dei vincoli sulle dimensioni delle classi.*

*Laddove siano presenti recettori, la modifica del PCCA, consentendo un aumento della rumorosità ammessa, determina impatti significativi sulla componente rumore, che non sono stati completamente affrontati nella documentazione di impatto acustico di cui al procedimento di autorizzazione dell'impianto che ha determinato la necessità della presente variante al PCCA.”.....;*

8. contributo valutativo del NURV Regione Toscana determinazione 12/SCA/2015 acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3963 del 16/11/2015 “ .....OSSERVATO CHE

*L'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto a biomasse risulta inserita in II classe dall'attuale PCCA; il Proponente ha precisato che in tale area sono presenti edifici a destinazione industriale e residenziale. La anomala attribuzione di una classe II ad un'area in cui sono presenti edifici ad uso industriale (anche indipendentemente del nuovo impianto a biomasse), in un rimanente contesto a vocazione prevalentemente boschiva, classificato invece in III classe, è legata alla previsione del Comune nel RU di destinare tale area a "Parco e ambito museale Miniera del Morone" comprensivo di strutture ricettive. Lo stesso RU prevede la possibilità di realizzare in tale ambito, zona FI.3, un impianto a biomasse (che invece per gli aspetti acustici trattandosi di impianto industriale necessita di classe idonea IV). La realizzazione dell'impianto e del Parco con relativi polo museale e strutture ricettive pone, sotto il profilo degli aspetti ambientali, un problema di coerenza interna del RU e più specificatamente, in relazione all'oggetto del presente procedimento, sotto il profilo della classificazione acustica dell'area; in sede di VAS del RU non sono state affrontate le criticità sopra elencate.*

*Con la presente variante al PCCA risulterebbe quindi innalzata da II a IV anche la classe acustica di altri recettori presenti nell'area per i quali il RU prevede destinazione residenziale (strutture ricettive). Per tali recettori sarebbe invece opportuno prevedere una classificazione non più alta della III tenuto conto dei vincoli sulle dimensioni delle classi.*

*Il documento di verifica non dà atto della valutazione di impatto acustico, di cui al procedimento di autorizzazione SUAP, ai fini dell'ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica che è stato presentato in questa fase e che presenta le criticità sopra elencate. Non è infatti giustificabile l'estensione della classe IV anche ai recettori residenziali non appartenenti all'area prettamente industriale; deve essere invece valutata la necessità di risagomare l'area del previsto parco minerario inserendo in classe IV la sola*

*porzione a effettiva destinazione industriale lasciando in classe III i recettori residenziali al pari del rimanente territorio boscato.*

*La modifica proposta al PCCA infatti, consentendo un aumento della rumorosità ammessa, determina impatti significativi sulla componente rumore che, come indicato nelle osservazioni di ARPAT che richiamano gli esiti della conferenza di servizi e i contenuti della documentazione presentata in fase autorizzativa (di cui il documento di verifica non riporta nessun elemento informativo), non sono stati affrontati nella documentazione di impatto acustico. A tal proposito dovevano essere forniti nel presente. procedimento le integrazioni e i chiarimenti contenuti nel verbale della C.d.S. del 06/06/2013 anche ai fini della valutazione della compatibilità di un inserimento in classe III per il recettore residenziale.*

*Nel documento preliminare si sostiene che in merito ai problemi ambientali relativi al piano programma, "data la natura della nuova attività prevista non si rileva alcun problema ambientale relativo alla sua installazione (. . .) non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale richiede una valutazione di incidenza sui siti medesimi." Dalla relazione tecnica della variante si legge inoltre che "in base a quanto indicato nella relazione allegata al progetto approvato relativa alla valutazione degli aspetti sanitari, ambientali e di sicurezza, si può affermare che il traffico indotto dallo svolgimento delle attività del nuovo impianto a biomasse risulterà trascurabile."*

*In merito di quanto affermato sopra si rileva tuttavia che il RU nelle NTA (art. 77) prescriveva lo svolgimento della valutazione di incidenza ambientale per tutti gli interventi all'interno dell'area dell'ambito della ex miniera. Il documento di verifica di VAS non fornisce elementi in merito allo svolgimento della VINCA in sede di autorizzazione SUAP, ai relativi esiti sotto il profilo degli impatti acustici sui SIC, alle misure di mitigazione impartite al progetto ai fini della sua compatibilità e come il progetto ne ha tenuto conto.*

*L'impianto a biomasse che si intende realizzare dista circa 200 metri dal Sito Natura 2000 (Sic Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella) in parte compreso nella Riserva Naturale Provinciale "Monte Penna"; è necessario pertanto prendere visione del Regolamento della Riserva Provinciale del Monte Penna approvato con Atto del Consiglio Provinciale n.15 del 27/02/96 i cui confini distano circa 150 metri dall'impianto. In relazione a quanto descritto dal proponente nella documentazione trasmessa agli uffici della giunta regionale il progetto potrebbe inoltre presentare delle criticità dovute al passaggio di automezzi per il rifornimento del legno cippato sulla Strada Provinciale di Selvena, localizzata in parte all'interno del sito di cui trattasi. Il Proponente nel documento di verifica non ha fornito sufficienti informazioni per poter escludere tali incidenze.*

*RITIENE*

*che per le carenze informative e di analisi del documento di verifica di assoggettabilità che determinano il permanere delle criticità sopra richiamate ed emerse anche in fase di autorizzazione SUAP e per le quali erano state fornite indicazioni prescrittive necessarie ai fini delle decisioni da assumere anche per la presente variante, si ritiene di non potersi esprimere sull'esclusione da VAS della variante al PCCA in oggetto.;*

9. parere di competenza Soprintendenza belle Arti e Paesaggio acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 479 del 20/02/2016;

VISTA la nuova documentazione prodotta a seguito delle osservazioni, in particolare riportate nel contributo istruttorio di ARPAT Dipartimento di Grosseto acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3889 del 12/11/2015 e nel contributo valutativo del NURV Regione Toscana determinazione 12/SCA/2015 acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3963 del 16/11/2015, trasmessa da questo ufficio alla Soprintendenza belle Arti e Paesaggio con nota protocollo 1068 del 01/02/2016 riguardante:

- Risposta alle osservazioni;
- Allegato 1 - Proposta di Variante al P.C.C.A. aggiornata al 11/01/2016 contenente:
  - Relazione tecnica aggiornata al 11/01/2016;



- Tavola 1 – zonizzazione territorio comunale Est aggiornata al 11/01/2016;
- Tavola 2 – zonizzazione territorio comunale Ovest invariata;
- Allegato 2 – Verifica di assoggettabilità a VAS aggiornata al 11/01/2016;
- Allegato 3 – Copia dell’addendum integrativo del progetto sugli aspetti sanitari, ambientali e di sicurezza, riguardante tra l’altro la valutazione di incidenza di mezzi di trasporto, viabilità e traffico indotto.

VISTI:

- la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Toscana 12.02.2010 n. 10 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza" così
- come modificata dalla L.R. Toscana 17 febbraio 2012 n. 6;
- la Legge 26.10.1995 n. 447 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- la Legge Regionale Toscana 01.12.1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico";

CONSIDERATO che sulla base delle verifiche istruttorie e degli esiti delle consultazioni, questo ufficio si esprime per l’esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i. in merito alla proposta di Variante;

RITENUTO per quanto sopra, di rilasciare un provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica nel rispetto ed in applicazione dell’art. 22, comma 4 della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i.;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Servizio N. 12 “Ambiente e Protezione Civile”;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Responsabile Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- Statuto;
- Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi vigente;

VISTO il P.E.G. dell’anno di riferimento con il quale vengono assegnati ai Responsabili dei Servizi i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell’Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all’unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 -Supplemento n. 142;

In base a quanto sopra,

## **D E T E R M I N A**

1. di recepire i contributi pervenuti, espressamente riguardanti la Variante al P.C.C.A., con particolare riferimento a quelli inviati da ARPAT Dipartimento di Grosseto acquisita al protocollo del Comune di Castell’Azzara al n. 3889 del 12/11/2015 e quello del NURV

Regione Toscana determinazione 12/SCA/2015 acquisita al protocollo del Comune di Castell'Azzara al n. 3963 del 16/11/2015;

2. di trasmettere la nuova documentazione prodotta a seguito delle osservazioni, in particolare riportate nel contributo istruttorio di ARPAT Dipartimento di Grosseto e nel contributo valutativo del NURV Regione Toscana determinazione 12/SCA/2015 riguardante:
  - Risposta alle osservazioni;
  - Allegato 1 - Proposta di Variante al P.C.C.A. aggiornata al 11/01/2016 contenente:
    - Relazione tecnica aggiornata al 11/01/2016;
    - Tavola 1 – zonizzazione territorio comunale Est aggiornata al 11/01/2016;
    - Tavola 2 – zonizzazione territorio comunale Ovest invariata;
  - Allegato 2 – Verifica di assoggettabilità a VAS aggiornata al 11/01/2016;
  - Allegato 3 – Copia dell'addendum integrativo del progetto sugli aspetti sanitari, ambientali e di sicurezza, riguardante tra l'altro la valutazione di incidenza di mezzi di trasporto, viabilità e traffico indotto.
3. di prendere atto della rispondenza della nuova documentazione presentata alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22 L. R. T. 10/2010, più precisamente contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della suddetta legge e utile al perfezionamento degli elaborati dell'atto urbanistico da adottare ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
4. di escludere la variante al P.C.C.A. dalla Valutazione Ambientale Strategica sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della suddetta Legge Regionale 10/2010, tenuto conto dei suddetti contributi pervenuti e dei nuovi documenti presentati, che permettono di ritenere che l'atto urbanistico non comporti impatti significativi sull'ambiente;
5. di trasmettere il presente atto di verifica completo dei suoi allegati, all'Autorità Proponente comune di Castell'Azzara per i successivi adempimenti secondo quanto prescritto all'art. 5 della Legge Regionale n. 89/1998 e ai soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella fase di consultazione prevista all'art. 22 della L. R. T. 10/2010 e s.m.i.;
6. di dare pubblicità al presente atto secondo quanto disposto dall'art. 22 comma 5 della L. R. T. 10/2010;
7. che il presente provvedimento di verifica è immediatamente efficace con decorrenza dalla data di emissione;
8. che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di Legge entro il termine di giorni 60 (sessanta) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di avvenuta notifica;

## **IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE PO**

### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE**  
**F.to Giorgio Ginanneschi**

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

**Li 04-03-2016.**

**IL RESPONSABILE**  
**F.to Giorgio Ginanneschi**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 04-03-2016 al 19-03-2016 come misura di conoscenza collettiva.

**Li 04-03-2016.**

**IL RESPONSABILE**  
**F.to Giorgio Ginanneschi**